

## Circolare n° 7 dell'11/04/2020

Gentili Clienti,

esaminiamo, con la presente Circolare, i provvedimenti in materia fiscale contenuti nel Decreto 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità).

Decreto liquidità – D.L. 23/2020	Articoli
1) <u>Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi</u>	5
2) <u>Disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale</u>	6
3) <u>Disposizione sui principi di redazione del bilancio</u>	7
4) <u>Disposizioni in materia di finanziamenti alle società</u>	8
5) <u>Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione</u>	9
6) <u>Disposizioni in materia di ricorsi, richieste di fallimento e dello stato di insolvenza</u>	10
7) <u>Fondo solidarietà mutui "prima casa"</u>	12
8) <u>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi</u>	18
9) <u>Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo</u>	19
10) <u>Metodo previsionale di determinazione degli acconti di giugno</u>	20
11) <u>Remissione in termini per i versamenti</u>	21
12) <u>Termini di consegna e trasmissione della CU 2020</u>	22
13) <u>Proroga certificati appalti e subappalti</u>	23
14) <u>Termini agevolati prima casa</u>	24
15) <u>Semplificazioni del versamento dell'imposta di bollo sulle FE</u>	26
16) <u>Modifica al regime fiscale degli utili distribuiti alle società semplici</u>	28
17) <u>Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione</u>	30
18) <u>Divieto di cumulo pensioni e redditi (modifica al Fondo di Ultima Istanza)</u>	34
19) <u>PIN INPS</u>	35

## 1) DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, originariamente prevista per il 15 agosto 2020, è stata posticipata al **1° settembre 2021**, salve le disposizioni già entrate in vigore.

## 2) DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Vengono sterilizzate le norme del Codice civile che impongono l'intervento da parte dei soci in caso di perdite "rilevanti" (ossia superiori ad un terzo del capitale sociale), se maturate in esercizi che chiudono entro il 31 dicembre 2020. In particolare, è prevista la non operatività delle norme di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447 (per le S.p.A.), 2482 *bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482 *ter* (per le S.r.l.) che impongono l'intervento della compagine sociale al fine di coprire le perdite che hanno intaccato il capitale sociale, qualora la perdita sia maturata in esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2020, non opera come causa di scioglimento della società la riduzione o la perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, c.1, n. 4, e 2545 *duodecies* del Codice civile.

## 3) DISPOSIZIONI SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

In sede di redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci secondo la prospettiva della continuazione dell'attività aziendale ai sensi dell'articolo 2423 *bis*, c.1, n.1) del Codice civile potrà essere operata se questa risulta sussistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, anche se non approvato in forza della previsione di cui all'articolo 106 del decreto "Cura Italia". Tale criterio di valutazione dovrà essere specificatamente illustrato nella nota integrativa anche facendo riferimento alle risultanze del bilancio precedente.

Questa disposizione trova applicazione anche per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati.

## 4) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ

Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 non viene applicata la disciplina di cui agli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del Codice civile. Questa previsione comporta **che i finanziamenti, in qualsiasi forma, concessi dai soci alla società non saranno postergati rispetto alle pretese degli altri creditori**. Tale previsione è estesa anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi svolge attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

## 5) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

È stato disposto che i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione **già omologati** aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, siano prorogati di sei mesi.

L'impresa già ammessa al concordato preventivo o ad un accordo di ristrutturazione del debito **non ancora omologati**, può chiedere che gli sia concesso un termine fino a novanta giorni per depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato preventivo oppure un nuovo accordo di ristrutturazione.

## 6) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICORSI, RICHIESTE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA

I ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili e non possono essere presentate nuove istanze, anche se è lo stesso imprenditore a chiedere il proprio fallimento, fatta eccezione per le istanze di fallimento presentate dalla Procura della Repubblica insieme a richieste di sequestro a tutela del patrimonio dell'impresa. Il creditore, se ancora interessato, dovrà proporre una nuova istanza dopo il 30 giugno 2020.

E', inoltre, previsto che i tali quattro mesi di "fermo" dei fallimenti non siano conteggiati per determinare l'anno decorrente dalla cancellazione del Registro imprese, oltre il quale l'impresa non può più essere dichiarata fallita, e per il conteggio dei termini utili per la presentazione delle revocatorie.

## 7) FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA"

Con riferimento all'art. 54 comma 1 lett. a) del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia), per **"lavoratori autonomi" ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà mutui "prima casa"** si intendono i **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago**. Per un periodo di **nove mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto, ossia il 9 aprile 2020, l'**accesso al beneficio del Fondo** è concesso, in deroga alla disciplina ordinaria, **anche in ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno**.

## 8) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Sono previste, per i mesi di aprile e di maggio, sospensioni per i versamenti che riguardano:

- le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (art. 23 e 24 DPR. 600/73), e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- i premi per l'assicurazione obbligatoria.

I soggetti interessati alla sospensione sono esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e sono suddivisi dal legislatore in due fasce in base ai ricavi o i compensi, determinati con riferimento al periodo di imposta precedente.

È necessario distinguere:

- i contribuenti i cui ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente **non hanno superato il limite di 50 milioni di euro**: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato e i corrispettivi (determinati secondo la disciplina IVA) di marzo e aprile dell'anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33% rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno d'imposta precedente;
- i contribuenti che **hanno superato la soglia di 50 milioni di euro**: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato e i corrispettivi (determinati secondo la disciplina IVA) di marzo e aprile dell'anno 2020 sono diminuiti di almeno il 50 per cento rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno d'imposta precedente.

Per entrambe le categorie dimensionali la verifica della diminuzione dei fatturati e corrispettivi deve essere effettuata mese per mese: una diminuzione in marzo e aprile causerà la sospensione, rispettivamente nei versamenti con scadenza nel mese di aprile e maggio. I soggetti che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 godono della sospensione dei pagamenti per entrambe le mensilità.

Sono altresì compresi gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, per i quali la sospensione

dei versamenti si applica solo a ritenute di lavoro dipendente e parasubordinato e contributi scadenti nei mesi di aprile e maggio.

I contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni ubicati nelle province più danneggiate, cioè Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi dell'anno precedente, possono fruire della sospensione dei versamenti IVA se la contrazione del fatturato e dei corrispettivi (determinati secondo la disciplina IVA) ha superato il 33% (anche in questo caso la diminuzione è da verificare mese per mese).

I versamenti sospesi appena citati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda i contribuenti che esercitano le attività riconducibili nelle filiere più danneggiate indicate dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e integrate con il D.L. n. 18/2020 (es. agenzie di viaggio, strutture turistico-ricettive, tour operator, gestori di palestre, impianti sportivi, guide turistiche, noleggiatori di mezzi di trasporto, soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, bar, ristoranti, pasticcerie etc..., il cui elenco è allegato alla [Circolare di Studio n. 4](#), cui si può fare riferimento) era già prevista, e resta valida, la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute erariali operate sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi fino al 30 aprile. Invece, per fruire della sospensione dell'imposta sul valore aggiunto, in scadenza il 16 aprile, si dovrà dimostrare, come per le altre imprese, la riduzione del fatturato e dei corrispettivi (determinati secondo la disciplina IVA) di marzo 2020 su marzo 2019. Analogamente, con riferimento ai tributi in scadenza nel mese di maggio prossimo, sarà sempre necessario fornire la dimostrazione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Ancora differente invece il quadro applicativo per le Federazioni e le società sportive dilettantistiche che già potevano fruire della sospensione dei termini per il versamento delle ritenute erariali e dei contributi fino al 31 maggio prossimo. Tale criterio continua a trovare applicazione senza dover dimostrare l'avvenuta riduzione del fatturato e dei corrispettivi. Invece, se detti soggetti intendono fruire della sospensione dell'IVA avente scadenza il 16 aprile e il 16 maggio dovranno dimostrare, come per ogni altro contribuente, la contrazione del fatturato e dei corrispettivi (nei mesi di marzo e aprile), nella misura almeno pari al 33 per cento.

*Vista la complessità delle norme di differimento si invita a consultare le tabelle riepilogative inviate con le nostre circolari 4 e 6 ed eventualmente a consultare i professionisti di riferimento.*

## 9) PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

I redditi di lavoro autonomo e le provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (periodo esteso rispetto a quanto previsto dal "Decreto Cura Italia") **non sono assoggettati a ritenuta** (ex art. 25 e 25-bis DPR 600/73) **da parte del sostituto d'imposta** per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020. **I contribuenti che vorranno avvalersi di questa opzione dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono

soggetti a ritenuta e **provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto** in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

## 10) METODO PREVISIONALE DI DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI DI GIUGNO

In caso di **insufficiente versamento degli acconti dell'imposta** sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 **non si applicano le sanzioni e gli interessi se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta** a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

## 11) RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

I **versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020, che erano stati precedentemente prorogati al 20 marzo 2020**, sono considerati tempestivi se effettuati entro il **16 aprile 2020**.

## 12) TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE DELLA CU 2020

Per l'anno 2020 il **termine di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica è prorogato al 30 aprile**.

## 13) PROPRUGA CERTIFICATI APPALTI E SUBAPPALTI

I certificati previsti dall'art. 17-bis, c. 5, D.L. 241/1997, n. 241 (**c.d. DURF per evitare l'onerosa procedura di documentazione delle ritenute nell'ambito degli appalti labor intensive**), emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

## 14) TERMINI AGEVOLATI PRIMA CASA

I **termini** previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (nella sostanza il termine di 18 mesi per lo spostamento della residenza nel comune della prima casa e il termine di un anno per la vendita della prima casa precedentemente posseduta), nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (un anno intercorrente tra gli atti di vendita/acquisto della vecchia e nuova prima casa) **sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**

## 15) SEMPLIFICAZIONAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- **per il I trimestre**, entro il termine per il versamento del II trimestre, **20 luglio 2020**, se i bolli relativi al primo trimestre solare sono di ammontare inferiore a 250 euro;
- **per il I e il II trimestre**, entro il termine per il versamento del III trimestre, **20 ottobre 2020**, se la somma dei bolli relativi al primo e secondo trimestre solare sono di ammontare inferiore a 250 euro.

Tale disposizione sostituisce la previsione del versamento semestrale dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui alla nostra [Circolare n. 8 del 27 dicembre 2019](#).

## 16) MODIFICA AL REGIME FISCALE DEGLI UTILI DISTRIBUITI ALLE SOCIETÀ SEMPLICI

Il trattamento fiscale per trasparenza dei dividendi distribuiti alle società semplici viene esteso anche ai dividendi che provengono da partecipazioni estere in società ed enti anche senza personalità giuridica.

In particolare, le modifiche sono volte a:

- ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati;
- disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- prevedere un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018. La nuova disciplina si applica ai dividendi percepiti dalle società semplici a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## 17) CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Le spese sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), e le spese sostenute per i detergenti mani e i disinfettanti, **godono di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute** e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 (i limiti e le condizioni sono le stesse stabilite dal Decreto Cura Italia per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro). Le modalità attuative saranno disposte con apposito decreto del MISE e del MEF.

## 18) DIVIETO DI CUMULO PENSIONI REDDITI (MODIFICA AL FONDO DI ULTIMA ISTANZA)

Viene precisato che i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (tra i quali rientrano a titolo esemplificativo la Cassa forense, CNPADC, Enpam, Cipag, Inarcassa, Enasarco, Inpgi, ecc.) possono richiedere l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. 18/2020 per il quale è stato istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, solo se **non titolari di trattamento pensionistico ed iscritti in via esclusiva**.

Tutti i professionisti che hanno già presentato la domanda per ottenere l'indennità di 600 euro dovranno **integrare la richiesta**, sottoscrivendo un'**autocertificazione** in cui dichiarano di essere iscritti in via esclusiva alla Cassa di appartenenza. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet della propria Cassa previdenziale.

## 19) PIN INPS

Fino al termine dello stato di emergenza **l'INPS è autorizzato a rilasciare le credenziali di accesso alla propria Area personale del sito (PIN INPS) in maniera semplificata** acquisendo telematicamente le informazioni necessarie al riconoscimento del richiedente, salvo la verifica dell'identità del cittadino attraverso riconoscimento facciale diretto o da remoto una volta terminato lo stato di emergenza.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

---

### Milano

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 855.031  
milano@tcapartners.it

### Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16  
Tel +39 02 366.336.63  
legal@tcapartners.it

### Torino

Piazza Carlo Felice, 18  
Tel +39 011 538.386  
torino@tcapartners.it

### Roma

Via Boncompagni, 93  
Tel +39 06 97.27.37.88  
roma@tcapartners.it